



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/TFN – Sezione Disc. (2014/2015)

Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, costituito dal Prof. Avv. Claudio Franchini **Presidente**; dall’Avv. Augusto De Luca, dall’Avv. Giuseppe Febbo **Componenti**; con l’assistenza dell’Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunito il giorno 30 settembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(9) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EUGENIO GUARASCIO (Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio Srl), Società COSENZA CALCIO Srl ▪ (nota n. 411/1062 pf13-14/AM/LG/pp del 21.7.2014).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare,
visto l’accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra le parti deferite e la Procura federale, in merito all’applicazione di sanzione nei confronti dei suddetti deferiti;
visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione del suddetto accordo alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della Stessa a norma dell’art. 23 CGS;
ritenuta l’opportunità di sospendere l’intero procedimento;
sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale.

(13) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO COZZULA (all’epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività di interesse della Società SEF Torres 1903 Srl), MANOLO PATALANO (all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SEF Torres 1903 Srl), Società SEF TORRES 1903 SRL ▪ (nota n. 552/879 pf13-14/AM/ma del 28.7.2014).

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare,
visto l’accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra le parti deferite, ossia il Sig. Manolo Patalano, la Società SEF Torres 1903 Srl e la Procura federale, in merito all’applicazione di sanzione nei confronti dei suddetti deferiti;
visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione del suddetto accordo alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della Stessa a norma dell’art. 23 CGS;

ritenuta l'opportunità di sospendere l'intero procedimento;
sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale.

(5) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO BORTOLOSO (all'epoca dei fatti Presidente della Società Forcoli 1921 Valdera ASD), Società FORCOLI 1921 VALDERA ASD ▪ (nota n. 271/639 pf13-14/AM/ma del 14.7.2014).

Con provvedimento del 14.07.2014 il Procuratore federale vicario ha deferito a questo Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare - il Sig. Mario Bortoloso, all'epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante pro tempore della Società sportiva US Forcoli 1921 Valdera ASD, per rispondere della violazione ex art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all'art. 92 ter, comma 2, NOIF, nonché la predetta compagine societaria, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, con riferimento alla condotta antiregolamentare imputata al medesimo Sig. Bortoloso, come meglio individuata e indicata nella parte motiva dell'atto di deferimento.

L'odierno procedimento disciplinare trae origine da un esposto del 21.02.2014 mediante cui l'attuale Presidente dell'US Forcoli 1921 Valdera ASD, Sig. Paolo Pastacaldi, segnalava alla Procura federale, ai fini dell'eventuale assunzione dei provvedimenti di competenza, il contegno antiregolamentare tenuto dal Sig. Damiano Mitra.

Questi, alla luce della ricostruzione dei fatti prospettata dal denunciante, in costanza di tesseramento con la Società sportiva deferita nel corso della s.s. 2011/2012, si era rivolto al G.O. al fine di ottenere la corresponsione di spettanze economiche asseritamente maturate nei confronti dell'US Forcoli 1921 Valdera ASD, adducendo l'esistenza di una scrittura privata recante data 24.11.2011, per ciò stesso violando la clausola compromissoria (ex art 30 Statuto federale).

In aggiunta, il Sig. Pastacaldi precisava che il Sig. Mirra, in data 23.03.2012, quindi nel corso della s.s. 2011/2012, a differenza di quanto si era verificato per gli altri tesserati, rifiutava la sottoscrizione su apposito modulo dell'accordo economico standard annuale (art. 94 ter, comma 2, NOIF), con la conseguenza che materialmente non fu possibile depositarlo presso gli uffici competenti della Lega Nazionale Dilettanti.

Al riguardo, la Procura federale, sulla base di quanto dichiarato dal Sig. Pastacaldi, riteneva che, in concreto la Società sportiva avesse agito in violazione di quanto prescritto sempre dal citato art. 94 ter, comma 2, NOIF.

Di qui l'atto deferimento in relazione al quale ha fatto pervenire propria memoria difensiva esclusivamente l'US Forcoli 1921 Valdera ASD.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale, insistendo per la declaratoria di responsabilità disciplinare individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- mesi sei (6) di inibizione a carico del Sig. Mario Bortoloso;
- € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda a carico del Forcoli 1921 Valdera ASD.

Il Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare -, esaminati gli atti rileva che quanto segue.

Preliminarmente, l'odierno organo giudicante, nel prendere atto del deposito di richiesta di differimento di udienza formulata dal Forcoli 1921 Valdera ASD, la rigetta non essendo stata corredata da adeguata motivazione.

Passando all'esame del merito della vicenda di cui trattasi, risulta per tabulas che tra la società sportiva deferita e il Sig. Mirra, nell'arco temporale in cui il Sig. Bortoloso ha rivestito la carica di Presidente, non è mai intervenuto alcun accordo economico (su apposito modulo, come previsto dalla disciplina domestica di settore) suscettibile di rituale deposito presso gli uffici competenti istituiti presso la Lega Nazionale Dilettanti, né, peraltro, alcuna scrittura privata.

Ne discende che le violazioni disciplinari *de quibus* non possono in alcun modo essere ascritte al Sig. Mario Bortoloso, né, per esso, in virtù del principio di immedesimazione organica, alla Società sportiva Forcoli 1921 Valdera ASD.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare - proscioglie entrambi i deferiti in ordine agli addebiti loro rispettivamente contestati.

(3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCA PANGALLO (Amministratore unico e Legale rappresentante della SSD Verbania Calcio 1959 Srl), Società SSD VERBANIA CALCIO 1959 Srl - (nota n. 217/1057 pf13-14/AM/ma del 11.7.2014).

La Procura federale, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questo Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente:

- Francesca Pangallo (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF, e 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione di quanto dovuto al calciatore Michael Traini, sulla base di relativa decisione della C.A.E.;

- la Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al Legale rappresentante.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni dell'inibizione per mesi 6 (sei) nei confronti della Sig.ra Pangallo e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società SSD Verbania Calcio 1959 Srl.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

I motivi della decisione

Questo Tribunale federale nazionale rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con incontestabile evidenza le violazioni contestate alla Sig.ra Pangallo, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, dei citati articoli del CGS.

Da ciò consegue la responsabilità diretta della Società per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- per Francesca Pangallo: inibizione di mesi 6 (sei);
- per la SSD Verbania Calcio 1959 Srl: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

(7) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DENI (Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Licata 1931), Società ASD LICATA 1931 - (nota n. 378/1058 pf13-14/AM/ma del 18.7.2014).

La Procura federale, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questo Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente:

- Giuseppe Deni (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Licata 1931 della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF, e 8, comma 9, CGS per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione di quanto dovuto al calciatore Maurizio Nassi, sulla base di relativa decisione della C.A.E.;
- la Società ASD Licata 1931, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al Legale rappresentante.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni dell'inibizione per mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Giuseppe Deni, della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società ASD Licata 1931.

Per le parti deferite nessuno è comparso né sono pervenuti scritti difensivi.

I motivi della decisione

Questo Tribunale federale nazionale rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, dalla quale emergono con incontestabile evidenza le violazioni contestate al Deni, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, dei citati articoli del CGS.

Da ciò consegue la responsabilità diretta della Società per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- per Giuseppe Deni: inibizione per 6 (sei) mesi

- per la Società ASD Licata 1931: penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(15) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SPINELLI (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Riccione Calcio 1929), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 - (nota n. 565/1128 pf13-14/AM/ma del 28.7.2014).

Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, rilevato che le notifiche contenenti gli avvisi di convocazione all'odierna riunione non sono andati a buon fine, in quanto i destinatari sono risultati irreperibili; restituisce gli atti alla Procura federale per gli adempimenti di competenza.

(6) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN - (nota n. 322/875 pf13-14/MS/vdb del 16.7.2014).

La Procura federale, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questo Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente:

- Antonia Di Cesare (Vice Presidente e Legale rappresentante della Società ACF Milan), della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 21, delle NOIF, per non avere provveduto a depositare gli accordi economici relativi alle calciatrici tesserate per detta Società nella stagione sportiva 2012-2013, entro il 15° giorno successivo alla stipula;
- la Società ACF Milan, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte alla Vice Presidente con delega di rappresentanza.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni dell'inibizione per mesi 12 (dodici) nei confronti della Sig.ra Di Cesare e della ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per la Società ACF Milan.

Per le parti deferite nessuno è comparso né ha fatto pervenire scritti difensivi.

I motivi della decisione

Questo Tribunale federale nazionale rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con incontestabile evidenza le violazioni contestate alla Di Cesare, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, del citato articolo del CGS.

Da ciò consegue la responsabilità diretta della Società per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- per Antonia Di Cesare: l'inibizione per mesi 12 (dodici);
- per la Società ACF Milan: l'ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

(18) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN ▪ (nota n. 733/863 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014).

(19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN ▪ (nota n. 723/859 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014).

(20) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN ▪ (nota n. 726/860 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014).

(21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIA DI CESARE (all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società ACF Milan), Società ACF MILAN ▪ (nota n. 729/862 pf12-13/GR/mg del 7.8.2014).

La Procura federale, con note indicate in epigrafe, ha deferito dinanzi a questo Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente:

- Antonia Di Cesare (Vice Presidente e Legale rappresentante della Società ACF Milan, della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF, e 8, comma 9, CGS per non avere provveduto nel termine di trenta giorni alla corresponsione di quanto dovuto alle calciatrici Michela Greco, Federica Laddaga, Ilaria Franchin e Francesca Sironi, sulla base di relative decisioni della C.A.E.;
- la Società ACF Milan, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte alla Vice Presidente con delega di rappresentanza.

Preliminarmente la Commissione dispone la riunione dei quattro procedimenti per ragioni di connessione soggettiva.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni dell'inibizione per mesi 18 (diciotto) nei confronti della Sig.ra Antonia Di Cesare, della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi in caso di iscrizione a Campionati organizzati dalla Figc, oltre all'ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) per la Società ACF Milan.

Per le parti deferite nessuno è comparso né ha fatto pervenire scritti difensivi.

I motivi della decisione

Questo Tribunale federale nazionale rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con incontestabile evidenza le violazioni contestate alla Di Cesare, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, dei citati articoli del CGS.

Da ciò consegue la responsabilità diretta della Società per le violazioni ascritte al proprio Legale rappresentante.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- per Antonia Di Cesare: inibizione per mesi 18 (diciotto);
- per la Società ACF Milan: penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi in caso di iscrizione a Campionati organizzati dalla Figc, oltre all'ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00).

(14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO DI CONZA (Presidente della Società ASD Bojano), GIOVANNI GIGLIO (soggetto svolgente attività nell'interesse della Società ASD Bojano), Società ASD BOJANO - (nota n. 571/719 pf13-14/AM/ma del 29.7.2014).

La Procura federale, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questo Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare, i soggetti ivi indicati, per rispondere, rispettivamente:

- Domenico Di Conza (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Bojano, della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, nonché dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 66, del R.O., per avere inserito nelle distinte delle gare Bojano-Fermana del 8.12.2013 e Celano-Bojano del 15.12.2013, un soggetto non tesserato per la propria Società e per avere omesso, nella prima gara, la presenza di un medico sociale.
- Giovanni Giglio (soggetto operante nell'interesse della Società ASD Bojano, della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, per avere partecipato alle gare Bojano-Fermana del 8.12.2013 e Celano-Bojano del 15.12.2013 sotto la voce in distinta senza essere tesserato per la relativa Società.
- la Società ASD Bojano, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le violazioni ascritte al Presidente e al soggetto operante nell'interesse della Società, ai sensi dell'art.1, comma 5, del CGS.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo l'irrogazione delle sanzioni dell'inibizione per mesi 5 (cinque) nei confronti del Sig. Di Conza, per mesi 2 (due) nei confronti del Sig. Giglio e della ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per la Società ASD Bojano.

È altresì comparso il Sig. Giglio personalmente, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni a propria difesa e ha concluso per il proprio proscioglimento.

I motivi della decisione

Questo Tribunale federale nazionale rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti, da cui emergono con incontestabile evidenza le violazioni contestate al Legale rappresentante e al Giglio, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, dei citati articoli del CGS.

Da ciò consegue la responsabilità, peraltro non contestata, diretta e oggettiva della Società per le violazioni ascritte a Domenico Di Conza e Giovanni Giglio.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate, in considerazione per il Giglio delle dichiarazioni rilasciate.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

per Domenico Di Conza: l'inibizione per mesi 5 (cinque);

per Giovanni Giglio: l'inibizione per mesi 1 (uno);

per la Società ASD Bojano: l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

**Il Presidente del TFN
sezione disciplinare**
Prof. Avv. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 30 settembre 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio